



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO  
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage  
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901  
C.F. e P.IVA 00102500527 - [www.comune.sangimignano.si.it](http://www.comune.sangimignano.si.it)



## **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/2024



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO  
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage  
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901  
C.F. e P.IVA 00102500527 - [www.comune.sangimignano.si.it](http://www.comune.sangimignano.si.it)



## **INDICE DEGLI ARTICOLI:**

**Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta**

**Articolo 2 – Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta**

**Articolo 3 – Misura dell'imposta**

**Articolo 4 – Esenzioni**

**Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**Articolo 6 – Versamento dell'imposta**

**Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

**Articolo 8 – Sanzioni**

**Articolo 9 – Riscossione coattiva**

**Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni**

**Articolo 11 – Contenzioso**

**Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta**

**Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali**



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO  
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage  
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901  
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



## **Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, il responsabile del pagamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, di cui all'articolo n. 2, comma 2 presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, e dei servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi finanziati dall'imposta.

## **Articolo 2 – Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Gimignano.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017, per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere e all'aperto, i residence e le locazioni turistiche, come definite dalla Legge Regionale della Toscana n. 86 del 20/12/2016 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale), nonché gli agriturismi di cui alla Legge Regionale della Toscana n. 30 del 23/06/2003, che offrono ospitalità turistiche a qualsiasi titolo, ubicate nel Comune di San Gimignano.
3. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di San Gimignano.
4. I gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, e incassano il canone o il corrispettivo, ovvero intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

## **Articolo 3 – Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle" e "chiavi".
3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo.



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO  
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage  
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901  
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



## **Articolo 4 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di San Gimignano;
  - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
  - d) i parenti e gli affini fino al quarto grado che si recano in visita a soggetti reclusi presso la Casa di Reclusione di Ranza;
  - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni

## **Articolo 5 – Obblighi del responsabile del pagamento dell'imposta**

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta, fatte salve dichiarazioni e adempimenti previste dalla normativa vigente, dichiara al Comune di San Gimignano:
  - entro il giorno 15 (quindici) maggio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il giorno 15 (quindici) settembre, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
  - entro il giorno 15 (quindici) gennaio dell'anno successivo, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre,distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento.
2. La dichiarazione dovrà essere trasmessa mediante modalità telematica utilizzando la piattaforma dedicata all'imposta di soggiorno messa a disposizione dal Comune di San Gimignano. In caso di impossibilità alla trasmissione telematica, la dichiarazione potrà essere resa utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Servizio Tributi dell'Ente.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di materiale informativo nei locali della strutture e/o pubblicazione nel sito internet ovvero nei portali telematici, delle indicazioni inerenti l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 6 – Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al responsabile dell'imposta per la struttura presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile dell'imposta provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di San Gimignano. È consentito il rilascio di una quietanza



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO  
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage  
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901  
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il responsabile dell'imposta dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il responsabile dell'imposta effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1, con le modalità rese note dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) effettuare accertamenti ispettivi, induttivi o analitici comparando i dati acquisibili da altri Enti utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori, fermo restando l'obbligo per il gestore della struttura ricettiva di versare l'imposta dovuta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/2006 e all'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni e interessi è pari o inferiore a € 12,00.

## **Articolo 8 – Sanzioni e interessi**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, n. 16 e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5 da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Le violazioni al presente Regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
5. Sugli omessi o parziali versamenti e sulle somme versate tardivamente si applicano interessi moratori al tasso legale, calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dalla data di scadenza del versamento di cui all'art. 6.

## **Articolo 9 – Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO  
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage  
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901  
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

## **Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, previa istanza da presentare all'Ufficio Tributi, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze per il medesimo anno d'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

## **Articolo 11 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

## **Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Gimignano.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo marzo 2025. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 febbraio 2012, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13 marzo 2014.
3. Il Servizio Tributi provvede alla trasmissione del presente Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale. Il medesimo Regolamento è altresì pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di San Gimignano.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.